

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 9 agosto 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1966

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente «Norme in materia di aree naturali protette regionali» ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 483.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001, in attuazione della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 484.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001, in attuazione della legge regionale 18 aprile 2003, n. 11 Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 486.

Approvazione nuovo bando con criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari. Legge 388/2000, art. 81 e D.M. n. 470/2001. Fondo finalizzato di Euro 3.248.165,72 sul capitolo H41114, esercizio finanziario 2003. Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 511.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001 Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 528.

Prede d'atto e trasmissione alla Provincia di Rieti del parere espresso dal Comitato Regionale per il Territorio nel Padunanza n. 23/1 del 30 gennaio 2003, relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 572.

Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; legge 7 aprile 2000, n. 79 art. 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale. d.G.R. n. 309 dell'11 aprile 2003: interpretazione autentica Pag. 48

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GIU. 2003

13 GIU. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212.
 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARIELLO | Antonio | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBLOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARA MELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Aina Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: ARACRI -


DELIBERAZIONE N. - 486 -

OGGETTO: Approvazione nuovo Bando con criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari. Legge 388/2000, art. 81, e D.M. n. 470/2001. Fondo finalizzato di Euro 3.248.165,72 sul Cap. H4114 - Esercizio Finanziario 2003.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali,



- VISTA la Legge 5/2/1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la L.R. 20/9/1996 n. 38: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio", la quale all'art. 34, comma 4, lettera e) prevede la realizzazione di comunità alloggio quali servizi residenziali nei quali ospitare i disabili e organizzare interventi volti a facilitarne il recupero, l'autosufficienza e l'integrazione sociale;
- VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 81 prevede di destinare parte del fondo per le politiche sociali per l'anno 2001 al finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano;
- VISTO il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2001 n. 470, con il quale viene ripartito tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il suddetto Fondo per la realizzazione delle iniziative previste dal succitato articolo della L.388/2000, stabilendo anche che le Regioni con propri provvedimenti stabiliscano i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento;
- VISTA la L.R. 22/10/1993, n. 57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi ed alla migliore funzionalità dell'attività amministrativa e dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione - nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione - dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi;
- VISTA la L.R. 16/4/2002 n. 9, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2002" che al capitolo di spesa H41114 di nuova istituzione presentava lo stanziamento di euro 6.410.488,00, corrispondente all'ammontare della quota del suddetto Fondo assegnato alla Regione Lazio finalizzato alla realizzazione di strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 2/8/2002 con la quale si approvavano i criteri per l'assegnazione dei suddetti finanziamenti, previa acquisizione di appositi progetti presentati dai soggetti abilitati;

6

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona n. 35 del 21/2/2002 con la quale si stabiliva di finanziare cinque progetti risultati ammissibili in base ai criteri determinati con la suddetta D.G.R. n. 1075/2002. per un ammontare complessivo di euro 3.162.282,28;

PRESO ATTO che della somma assegnata risulta ancora disponibile, dopo le suddette operazioni, la somma di euro 3.248.165,72;

RITENUTO necessario procedere alla acquisizione di nuovi progetti di intervento da finanziare con le risorse ancora disponibili, riportate sul capitolo H41114 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2003;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre un nuovo Bando ed approvare i criteri e le modalità per l'acquisizione dei progetti di intervento previsti dalla richiamata normativa e per la concessione dei finanziamenti per la loro attuazione, nei limiti delle somme appositamente attribuite alla Regione dalla stessa normativa;

VISTA la L.R. 6/2/2003, n. 3, "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003" e il Documento tecnico approvato con la D.G.R. n. 34 del 24/1/2003;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che si richiamano:

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 388/2000 e del Decreto Ministeriale n. 470 del 13/12/2001, la somma di Euro 3.248.165,72 disponibile sul bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003 è destinata alla concessione di finanziamenti ad associazioni di volontariato e ad altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della assistenza ai soggetti con handicap grave, per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento ed all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
- 2) di approvare il Bando contenente i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei suddetti finanziamenti secondo quanto riportato nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che per le volute finalità verrà utilizzata la suddetta somma di Euro 3.248.165,72 disponibile sul capitolo H41114 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003;
- 4) di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona ad impegnare e liquidare, con successivi provvedimenti, i suddetti fondi disponibili sul citato capitolo, in conformità ai criteri e alle modalità fissati con la presente deliberazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



[Handwritten signature]

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n. 470: Interventi in favore dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nuovo Bando: Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.

1-Finalità

La Regione interviene per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento o all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano.

A tal fine vengono concessi appositi contributi ai soggetti e con le modalità e criteri che di seguito si riportano, utilizzando le somme residue assegnate alla Regione Lazio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 16 aprile 2002, ammontanti ad Euro 3.248.165,72 riportate sul capitolo H41114 del bilancio relativo all'anno 2003.

Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la cui situazione di gravità sia stata accertata dalle commissioni mediche integrate di cui all'art. 4 della medesima legge.

2-Soggetti abilitati a presentare la domanda

Possono presentare la domanda per la richiesta di finanziamenti i rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che hanno una comprovata esperienza di almeno **3 (tre) anni** nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave e che hanno tale attività tra le finalità prioritarie del proprio statuto:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organismi di volontariato;
- d) associazioni ed enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

Non sono ammesse domande presentate da persone fisiche.


La suddetta esperienza nel settore deve essere riferita esclusivamente all'attività svolta direttamente dalla singola organizzazione nel territorio della Regione Lazio.

3-Attestazione dell'esperienza

Lo svolgimento delle attività nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave per almeno tre anni deve essere dimostrata da parte dell'organizzazione richiedente mediante trasmissione di copia delle convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASI e l'attestazione da parte dei medesimi enti circa la puntuale esecuzione delle convenzioni stesse. Per le attività non operanti in convenzione, la dimostrazione dello svolgimento delle suddette attività può avvenire mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda sanitaria locale.

4-Progetti finanziabili

Possono essere finanziati progetti che prevedono l'apertura di **nuove strutture** di accoglienza dei soggetti di cui al punto 1, ed il funzionamento del servizio per un anno dall'avvio.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

L'ambito territoriale di riferimento di ogni progetto è il distretto sociosanitario.

Nell'ambito dei progetti sono pertanto finanziabili:

- l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture di accoglienza, le quali devono essere individuate in contesti territoriali che consentano l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
- l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza;
- l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Ciascun soggetto abilitato può presentare **un solo progetto**, a pena di esclusione.

5-Determinazione dei limiti di costo

Il contributo regionale è concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto nel limite massimo complessivo di 1.000.000,00 di euro.

I costi massimi ammissibili devono essere desunti dai criteri di seguito riportati:

Ai fini della determinazione del costo massimo ammissibile per l'acquisizione e la ristrutturazione degli immobili si fa riferimento, per analogia, ai criteri e le disposizioni fissate nella deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 1997 n. 93, aggiornata sulla base ISTAT. La superficie non residenziale (SNR) viene considerata al 60% della Superficie utile (Su) e deve essere comunque contenuta entro il limite del 45% della Su. Tali importi sono da incrementare dell'IVA gravante. Non sono consentite varianti che comportino aumenti dell'importo finanziato.

| | COSTO TOTALE RECUPERO PRIMARIO | COSTO TOTALE RECUPERO SECONDARIO | COSTO TOTALE RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE |
|------------------|---|---|---|
| | CTP | CTS | CTR |
| <i>Provincia</i> | <i>Euro x mq Sc</i> | <i>Euro x mq Sc</i> | <i>Euro x mq Sc</i> |
| FROSINONE | 729,00 | 344,00 | 1.164,00 |
| LATINA | 694,00 | 327,00 | 1.110,00 |
| RIETI | 694,00 | 327,00 | 1.110,00 |
| ROMA | 729,00 | 344,00 | 1.164,00 |
| VITERBO | 694,00 | 327,00 | 1.110,00 |

Ai fini della determinazione del valore massimo del costo di locazione, il canone annuo di locazione o corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, non può risultare superiore al 4.5 % del valore catastale dell'immobile, con rivalutazione del canone prevista dalla L. 457/78 (andamento dei prezzi al consumo per operai e impiegati quale risulta dall'ISTAT, verificatesi nel biennio precedente, considerata al max del 75%).

I beni necessari all'acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento dell'intera struttura, devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave.



6-Requisiti minimi delle strutture di accoglienza

Le strutture di cui al punto 4 devono avere dimensioni tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare, e devono rispondere ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dai regolamenti comunali per le case di civile abitazione.

In ogni caso, nelle more della definizione degli specifici standard in corso di elaborazione da parte della Regione, dette strutture non possono avere requisiti inferiori a quelli desumibili dalla normativa regionale vigente, nonché ai requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'art. 9 della legge 8/11/2000 n. 328, con Decreto n. 308/2001.

Le strutture, inoltre, devono rispondere ai requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione nonché alla strumentazione urbanistica vigente e devono essere accessibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Con la domanda di finanziamento il richiedente deve dare atto di aver osservato nella redazione del progetto tutte le norme suddette. La dimostrazione dell'osservanza delle norme statali, regionali e locali applicabili può essere data mediante attestazione dell'ente locale competente circa la conformità del progetto alle suddette norme.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, le strutture devono garantire almeno il rispetto dei seguenti requisiti:


- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti;
- dotazione di spazi organizzati in modo da garantire la riservatezza, l'autonomia individuale, la fruibilità, la socializzazione degli utenti, locali e servizi igienici distinti per il personale e gli operatori;
- impianto di riscaldamento e di condizionamento per l'intera struttura.

7-Presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno pervenire all'Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della Regione Lazio, Viale del Caravaggio n. 99 - 00147 Roma, entro e non oltre **45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.L.

Farà fede la data di ricezione dell'Ufficio accettazione dell'Assessorato.

Le domande pervenute fuori termine o non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno accolte.



8-Contenuto delle domande

Le domande di finanziamento devono contenere, **a pena di esclusione**:

La scheda di identificazione del soggetto richiedente, con allegato:

Per i soggetti di cui all'art. 2, lettere a)b)c): la dichiarazione di iscrizione ai corrispondenti albi e registri regionali, con la relativa decorrenza, o all'anagrafe unica delle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997;

Per gli altri soggetti dello stesso art. 2: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

L'individuazione e la localizzazione dell'immobile destinatario dell'intervento progettato;

Il titolo di possesso dell'immobile da attestare, in relazione al titolo:

- copia atto legale attestante la proprietà dell'immobile, ed inoltre, se ricorre l'ipotesi:
- Copia del contratto preliminare di compravendita;
- Copia del contratto di affitto o promessa di offerta in locazione per la durata minima di 10 anni;
- Promessa di comodato gratuito per la durata minima di 10 anni;

Il progetto preliminare dell'opera da realizzare, contenente:

- Relazione tecnica descrittiva con l'indicazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche e tecnologiche, nonché l'esplicito riferimento sulla conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
- elaborati tecnici ante e post operam, con particolare riguardo alle soluzioni progettuali ed agli accorgimenti tecnici relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- tabella riassuntiva indicante le superfici residenziali e non residenziali, il rispetto dei parametri e dei costi massimi ammissibili;
- dimostrazione della liceità della preesistenza o eventuale concessione in sanatoria;
- Il piano economico - finanziario da cui risulti la possibilità concreta di completamento dell'opera nonché di avvio e funzionamento del servizio per un anno;
- Schema riassuntivo contenente la somma complessiva del contributo richiesto (comprensiva di IVA), ripartita per le singole tipologie di spesa;
- Il progetto di funzionamento del servizio per un anno dall'attivazione, con relazione generale dalla quale risulti la descrizione delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo che saranno realizzate fin dall'apertura della struttura, contenente l'indicazione dettagliata delle varie voci di costo nonché del numero e della qualifica degli operatori previsti;

Un atto d'obbligo con il quale il richiedente:

- si impegna ad ultimare le strutture entro due anni dall'ammissione al finanziamento;
- si assume ogni maggiore onere derivante da fatti non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo definito;
- si obbliga alla inalienabilità delle opere realizzate e a non modificare la destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;
- si impegna alla stipula definitiva dell'atto di acquisto o di locazione entro tre mesi, ovvero all'avvio dei lavori di ristrutturazione entro sei mesi dall'atto di concessione del finanziamento;

La concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente, con specifica destinazione d'uso, ai sensi di legge,

La dichiarazione del soggetto richiedente attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici per le stesse finalità e sullo stesso immobile.

La dichiarazione del richiedente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, circa la non sussistenza a suo carico e a carico dei componenti del consiglio di amministrazione dell'organizzazione di condanne penali o di procedimenti penali in corso, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

9-Modalità di assegnazione dei finanziamenti

I finanziamenti saranno assegnati, nei limiti della disponibilità finanziaria indicata all'art. 1, con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona, previo esame e valutazione dei progetti pervenuti nei termini stabiliti.

L'istruttoria dei progetti è compiuta da un Gruppo di lavoro costituito con atto del Direttore del Dipartimento Sociale.

Il Gruppo di lavoro valuterà l'ammissibilità dei progetti in relazione ai requisiti prescritti.



Qualora le disponibilità finanziarie non consentano il finanziamento di tutti i progetti risultati ammissibili, il Gruppo di lavoro predisporrà una graduatoria degli stessi assegnando ad ogni progetto un punteggio sulla base della valutazione dettagliata dei seguenti elementi:

- qualità complessiva del progetto tecnico;
- qualità complessiva del progetto di assistenza e di gestione;
- rapporto qualità/costi della struttura;
- rapporto qualità/costi della gestione;
- titolo di godimento dell'immobile (privilegiando immobili di proprietà);
- ubicazione dell'immobile;
- caratteristiche dell'immobile;
- collegamento del progetto con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie e formative dell'ambito territoriale di riferimento;
- integrazione del progetto con altre iniziative, servizi strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave;
- avvenuta individuazione degli utenti, aventi i requisiti prescritti, da inserire nella struttura;
- numero complessivo di potenziali utenti, aventi i requisiti prescritti, sul territorio del distretto;
- immediata canticrabilità del progetto tecnico;
- tempi previsti per l'avvio della gestione;
- sussistenza di accordi, convenzioni o collaborazioni in atto con enti locali, inserimento nei Piani di zona;
- anni di esperienza dell'organizzazione richiedente nel settore specifico dell'intervento a favore dei soggetti con handicap grave privi dei familiari;
- numero di strutture esistenti nei distretti e nelle province in rapporto alla popolazione;
- valutazione degli enti locali competenti circa la utilità, l'adeguatezza e la congruità del progetto alle finalità perseguite e alla sua integrazione con il complesso dei servizi sociali locali, nonché la corrispondenza dei protocolli di accesso alle esigenze assistenziali del distretto;
- tipologia degli operatori impegnati nel progetto e loro qualificazione professionale;
- esistenza di analoghe strutture nel distretto in rapporto alla popolazione.

Saranno ammessi al finanziamento i progetti collocati utilmente nella graduatoria, secondo l'ordine di posto occupato, fino all'esaurimento delle somme disponibili.

10-Modalità di erogazione dei finanziamenti

- I finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'immobile saranno erogati in unica soluzione, alla presentazione del compromesso di vendita, previa prestazione di fidejussione bancaria corrispondente al prezzo di acquisto dell'immobile, svincolabile successivamente alla presentazione del rogito notarile di perfezionamento della compravendita.
- I finanziamenti relativi all'acquisto delle attrezzature ed impianti verranno corrisposti in unica soluzione dietro presentazione di una relazione analitica e rendicontazione delle spese sostenute.
- I contributi assegnati per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione saranno erogati in più rate secondo i tempi e le modalità prescritti dall'art. 6 della L.R. 26.6.80 n. 88, come modificato dall'art. 22 della L.R. 9.5.95 n. 25. I beneficiari dovranno prestare polizza fidejussoria bancaria di importo pari ai lavori di ristrutturazione, svincolabile solo a fine lavori ed a presentazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.



- Le somme relative alla gestione dei servizi, nonché i finanziamenti destinati a spese di affitto, verranno erogate in tre rate quadrimestrali anticipate.

In caso di non completamento del progetto le opere realizzate e le attrezzature acquistate saranno acquisite al patrimonio del comune nel quale è localizzata la struttura, con vincolo di destinazione a strutture residenziali in favore dell'handicap grave, da inserire nel piano di zona del distretto.

La parte del finanziamento eventualmente non utilizzata, è restituita alla Regione che può, su richiesta, attribuirla al Comune per il completamento del progetto o rassegnarla al competente capitolo di spesa vincolato del bilancio regionale.

In caso di rinuncia esplicita al finanziamento, la quota del soggetto rinunciataro è utilizzata per finanziare eventuali altri progetti.

11-Verifica delle attività svolte

Il rappresentante legale dell'organizzazione a cui sono stati assegnati i finanziamenti deve presentare con cadenza almeno quadrimestrale dettagliata relazione circa l'andamento delle attività di realizzazione degli interventi e nota delle somme spese.

Alla scadenza dei due anni prevista per l'ultimazione degli interventi progettati deve presentare una relazione finale e una rendicontazione delle somme utilizzate.

La Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni, direttamente o attraverso gli uffici degli enti locali competenti, nelle strutture che hanno beneficiato dei finanziamenti.

